

Avviso

Sospensione rate mutuo

In conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle province di Udine, Pordenone e dei comuni di Trieste e Muggia (TS) è stato dichiarato, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, lo stato di emergenza per i comuni sopra citati, a cui è seguita l'Ordinanza n. 783 del 2 luglio 2021 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.163 del 9 luglio 2021.

L'Ordinanza stabilisce che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito (resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni), hanno diritto di chiedere una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra:

- **Sospensione della sola quota capitale:** in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi e calcolata sul debito residuo al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
- **Sospensione totale della rata:** gli interessi maturati nel periodo di sospensione e calcolati sul debito residuo al momento della sospensione stessa, vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione avrà durata fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre il 04/06/2022, data di cessazione dello stato di emergenza (12 mesi dalla data della delibera del Consiglio dei Ministri) e può essere richiesta entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Per la sospensione non saranno applicate spese o commissioni né saranno richieste ulteriori garanzie. Gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati al tasso nominale annuo pattuito nel contratto sul debito residuo al momento della sospensione in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Per maggiori informazioni è a disposizione il personale della Succursale di riferimento.